

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno primo del mese di agosto in Montesilvano Piazza Montanelli, snc, presso il palazzo Baldoni in una stanza al piano terra avanti a me Avvocato Marco Faieta, Notaio in Pineto, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, è presente il signor:

DONATELLI Eros nato a Suresnes (Francia) il giorno 11 novembre 1966 residente in Pescara alla via Ostuni n. 38 c.f.DNT RSE 66S11 Z110Y il quale interviene al presente atto in proprio e quale direttore generale e rappresentante legale della "**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO**" con sede in Montesilvano alla Piazza Diaz n. 2, iscritta presso il registro delle imprese di Chieti Pescara al numero che è anche codice fiscale 91071530686 e partita IVA 01701210682, REA PE 125522, costituita in Italia, presso la cui sede per la carica domicilia, in virtù dei poteri al medesimo dallo statuto della Azienda speciale e giusta delibera del consiglio comunale della città di Montesilvano n. 50 del 27 settembre 2022 e giusta parere della corte dei Conti del 7 dicembre 2022;

Detto comparente, **cittadino italiano**, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, con il quale stipula e conviene quanto segue:

Art. 1) Denominazione. E' costituita, anche sulla base dell'approvazione da parte del comune di Montesilvano con delibera consiliare n. 50 del 27 settembre 2022, dalla AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO la società a responsabilità limitata denominata "**TRISI Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata**" con unico socio, in sigla "**Trisi S. S. D. r. l.**".

Art. 2) Sede. La società ha sede in Montesilvano.

Art. 3) Oggetto sociale. La società ha per oggetto quanto indicato all'art. 4 dello statuto qui di seguito riportato.

Art. 4) Capitale sociale. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene assunto e sottoscritto come segue:

- socio "**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO**" per euro 10.000,00, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

Il socio "**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO**" ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di euro 10.000,00 mediante assegno circolare non trasferibile emesso in data 21 luglio 2023 dal Monte dei Paschi di Siena n. 6080804909-10.

La quota di partecipazione del socio è proporzionale al conferimento effettuato.

Art. 5) Regole sociali. La società sarà disciplinata, oltre che da quanto previsto nel presente atto e dalle norme di legge, da quanto previsto dallo statuto sociale di cui appresso.

Art. 6) Amministrazione.

L'amministrazione della società è regolata secondo quanto previsto dalle norme dettate dallo statuto sociale.

A comporre il primo organo amministrativo, avendo preso atto, ai sensi dell'art. 2475 c.c., della dichiarazione, fatta pervenire ai soci, circa l'inesistenza, a proprio carico, della cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizio-

ni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE **nonchè della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità del medesimo**, viene nominato primo amministratore unico, fino a revoca, il qui costituito DONATELLI Eros il quale dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, accetta la carica e deposita la propria firma autografa; lo stesso, ai fini della carica, elegge domicilio nel luogo di residenza sopra riportato.

Art. 6 bis) Come primo sindaco unico viene nominato il dottor GIOVANNI BARBETTA nato a Moron (Argentina) il 25 novembre 1952 iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze al numero 3444 del 21 aprile 1995 il cui compenso viene determinato in euro millecinquecento annui per tutto il periodo di permanenza in carica. Il medesimo viene nominato per i primi tre esercizi sociali.

Art. 7) Durata. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Art. 8) Spese. Le spese del presente atto ammontano ad euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) e sono a carico della comparsa Azienda Speciale.

* * * *

Ai soli fini dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c., il socio mi dichiara che l'indirizzo della sede sociale è in Via San Gottardo n. 13.

* * * *

La società sarà retta, oltre che dalle norme di legge e dal presente contratto, dal seguente

STATUTO

Schema

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

Denominazione

E' costituita ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 36/2021, una società a responsabilità limitata denominata "**Trisi Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata**" ed in tutti i casi in cui ciò non sia in contrasto con norme di legge, potrà anche essere usata la forma abbreviata "**Trisi S. S. D. r. l.**"

Articolo 2

Oggetto

La società è senza fine di lucro, ed ha come oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Essa è democraticamente strutturata ed ha per oggetto altresì lo sviluppo e la diffusione di attività culturali, ricreative e sportive come mezzo di formazione psicofisica e morale e strumento per il miglioramento fisico e psichico dell'individuo, mediante la promozione e la gestione di ogni forma di attività nel Comune di Montesilvano e, ove occorrendo, in Italia ed all'estero, giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali, con particolare riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la diffusione e la pratica, anche a livello agonistico, la didattica, la promozione dello sport e della attività fisica in genere, e precisamente delle discipline della danza, della ginnastica, dell'atletica leggera, del tennis, del padel, della pallacanestro, della pallavolo, del calcio, del calcio a 5 (cinque), della scherma e, in generale, di ogni altra disciplina sportiva praticabile presso gli impianti e le infrastrutture sportive a disposizione

della società stessa, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive nazionali ed internazionali e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato, per la realizzazione degli scopi precisati nel comma precedente, la società potrà svolgere anche le ulteriori seguenti attività purchè a carattere secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle attività sopra elencate, che sono le principali e precisamente potrà:

a) realizzare ogni attività utile a promuovere e a diffondere le discipline sportive mediante la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, gare, tornei, campionati nazionali ed internazionali e mediante lo svolgimento di ogni altra attività atta a perseguire l'educazione fisica e a diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico;

b) svolgere l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento, l'insegnamento ed il perfezionamento delle discipline sportive dalla stessa promosse;

c) assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi polivalenti di ogni tipo (palestre, piscine, campi sportivi etc.) accedendo anche a convenzioni con enti pubblici e privati, curandone pure tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e vendita al dettaglio di prodotti sportivi e collegati all'interno degli impianti stessi, l'organizzazione di feste, anche sociali) e manifestazioni di tipo anche ricreativo, nonché gestire l'eventuale sublocazione degli spazi afferenti gli impianti di cui in precedenza;

d) costruire, ristrutturare ovvero apportare migliorie strutturali e non ad impianti sportivi, in economia e mediante appalto, nel rispetto della normativa vigente;

e) istituire centri estivi con finalità ricreative e sportive;

f) promuovere e favorire l'organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo sport, senza limiti di età, nonché la promozione dell'attività fisica e delle attività ricomprese nel settore dello sport quali strumenti di impiego del tempo libero e ai fini della migliore realizzazione e integrazione sociale dell'individuo;

g) promuovere e pubblicizzare la sua attività utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

h) provvedere all'organizzazione, redazione, gestione e distribuzione di pubblicazioni, giornali e riviste correlati all'attività sportiva;

i) provvedere a gestire attrezzature e servizi di tipo igienico/estetici per gli affiliati frequentatori e gli utilizzatori delle aree attrezzate;

l) sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, le società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali.

Alle attività istituzionali è previsto affiancare attività commerciali, anche occasionali, al fine di supportare l'attività societaria stessa. La società esplicitamente accetta ed applica lo statuto ed il regolamento e quanto deliberato dai competenti organi del CONI e delle federazioni sportive o Enti di promozione sociale ai quali delibererà di aderire.

La società potrà richiedere contributi e finanziamenti agevolati e non, in relazione alle possibilità offerte dalla legislazione comunitaria, nazionale o regionale. La società, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari, finanziarie e non, e commerciali.

Articolo 3

Sede

La sede legale della Società è nel Comune di Montesilvano (Pe) all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 *ter* delle disposizioni di attuazione del codice civile. Potranno inoltre essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie od uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia o all'estero.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemila-sessanta).

Articolo 5

Capitale - Patrimonio - Sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Le quote sono intransmissibili e non rivalutabili (per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio) né su di esse, in applicazione del principio di democraticità di cui all'art. 8 comma 1 lettera e) del d. lgs. 36/2021, potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice civile in quanto compatibili con il divieto di distribuzione degli utili, anche in forma indiretta; non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di capitale gratuito, se non nei limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. 36/2021. Salvo il caso di cui all'art. 2482 *ter* del Codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile e dell'art. 11 dello statuto. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti, con obbligo di rimborso, infruttiferi di interessi salva diversa espressa pattuizione dei soci, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

Il patrimonio sociale è costituito oltre che dal capitale sociale anche da:

- contributi in conto capitale da parte di Enti pubblici e privati, regionali, nazionali, comunitari ed esteri, particolarmente sensibili alle finalità della Società;
- utili di esercizio prodotti dalla società che giammai potranno essere distribuiti ai soci, e che andranno destinate in apposite riserve.

Articolo 6

I Soci

Possono essere soci della società esclusivamente gli Enti qualificati come pubblici a norma di legge.

Articolo 7

Ammissione

Gli Enti pubblici che intendano essere ammessi alla Società deve farne domanda scritta diretta all'Organo Amministrativo. La domanda dovrà contenere:

- a) indicazione delle generalità complete del richiedente e;
- b) la sottoscrizione del richiedente e, per il tramite del suo rappresentante legale;
- c) la dichiarazione di accettare lo statuto della società e il regolamento o regolamenti vigenti all'epoca dell'ingresso in società;

d) ogni elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi aspirante che ne giustificano la partecipazione alla società. Sulla delibera, a giudizio insindacabile, l'Organo Amministrativo, che ne valuterà la rispondenza ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai regolamenti interni.

La decisione sarà comunicata all'interessato e, in caso di ammissione accompagnata dalla richiesta di versamento di una quota pari alla futura partecipazione, e della quota di ammissione "una tantum".

Articolo 8

Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- al versamento della quota di partecipazione al capitale nella misura sottoscritta;
- al versamento della quota di ammissione "una tantum" ove prevista;
- ad osservare le norme statutarie e le delibere legalmente prese dagli organi sociali;
- ad ottemperare alle norme stabilite dai regolamenti interni;
- a trasmettere all'Organo Amministrativo tutti i dati e notizie da queste richieste.

Articolo 9

Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente, nelle forme previste dallo Statuto e dai regolamenti, alla vita e alle attività promosse dalla Società in vista del conseguimento degli scopi sociali e allo svolgimento delle attività sportive. I soci possono usufruire dei servizi e delle prestazioni della Società nelle loro articolazioni ed emanazioni.

Articolo 10

Domiciliazione

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro Imprese.

Articolo 11

Recesso ed Esclusione del socio

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante P.E.C. Il recesso si esercita entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, tale diritto può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla conoscenza di quel fatto da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta nella sfera di conoscibilità della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro delle imprese.

In caso di recesso del socio a questi spetta unicamente il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 art. 8 del d.lgs. 36/2021. Al di fuori di ciò, i soci receduti non hanno diritto di ottenere alcun altro rimborso.

Verificandosi il recesso di uno o più soci il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute, detratto quanto rimborsato al socio, dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale della quale è espressamente esclusa la distribuità/divisibilità per tutta la durata della Società.

In merito all'esclusione del socio, oltre ai casi previsti dalla legge, è prevista l'e-

esclusione per giusta causa, quando ricorrono i seguenti motivi:

- abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l' ammissione alla Società;
- versi in stato di insolvenza;
- non abbia provveduto al pagamento di quanto sottoscritto o, dovuto; il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- non abbia provveduto a rispettare ogni altro obbligo contratto nei confronti della Società abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali, oppure atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi e le finalità della società;
- non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

L'esclusione dei soci è proposta dall'Organo Amministrativo e deliberata dall'assemblea dei soci. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso a mezzo PEC e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio e non ha diritto di voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

In merito al rimborso della quota si rimanda a quanto detto in precedenza in caso di recesso.

Articolo 12

Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Articolo 13

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori presso la sezione de registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 14

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina del sindaco;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 15

Diritto di voto

I soci iscritti nel Registro Imprese hanno il diritto di voto sulle materie a loro riservate di cui all'articolo 14. In deroga a quanto previsto dalla legge in merito al voto del socio in misura proporzionale alla sua partecipazione e sulla scorta dell'intrasmissibilità delle quote, di cui all'art. 5, vige il principio del voto singolo per ogni socio. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 16

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 17, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto a partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 29 del presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato dal testo della decisione.

Articolo 17

Assemblea

Le decisioni dei soci, in tutti i casi previsti dalla legge, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Il termine può essere prorogato fino a centotanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dall'adunanza, al loro domicilio, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali o dal Registro imprese. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti al domicilio risultante al Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore, di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima l'assemblea non risulti regolarmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Articolo 18

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio

di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 13 ultimo comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario. In tutti i luoghi audio e/o collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 19

Deleghe

I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da un altro socio. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 20

Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente comma. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci se esistente e adottato.

Articolo 21

Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. .

Articolo 22

Controllo Analogo

La società eroga prevalentemente servizi sportivi alla collettività per conto della Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano, ex art. 114 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. e, pertanto, la presente clausola intende disciplinare l'esercizio del controllo analogo della società che è esercitato anche da una persona giuridica diversa dall'amministrazione pubblica socia, in quanto a sua volta ente strumentale soggetto a controllo da parte del Comune di Montesilvano (il c.d. "controllo analogo indiretto"). Ai fini del corretto esercizio, da parte dei soci e del Comune, del controllo analogo, l'organo amministrativo sottopone una Relazione Annuale Previsionale sulla Gestione all'assemblea della stessa società (in cui l'unico socio è rappresentato dal Presidente del C.d.A. dell'Azienda Speciale del Comune di Montesilvano - controllante) e quest'ultima sottoponga la Relazione al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale controllante. La Relazione è un documento in cui sono formulate, secondo criterio economico patrimoniale, ai sensi dell'art. 2423 c.c., previsioni inerenti l'andamento economico/gestionale annuale e precisamente la stima dei ricavi che consentiranno la copertura dei costi e l'eventuale utile, nonché le attività che si prevedono di erogare. Unitamente alla Relazione dovrà essere redatto il Piano Economico degli Investimenti in cui si descriveranno gli interventi che la società intende realizzare nel triennio successivo o verrà omissis nel caso non ve ne fossero.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale ha facoltà di formulare osservazioni o proporre modifiche entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della Relazione.

La Relazione sulla Gestione, eventualmente adeguata ai rilievi e alle osservazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale, deve essere trasmessa dall'organo amministrativo al C.d.A. dell'Azienda speciale affinché lo approvi, entro il 30 giugno dell'esercizio antecedente a quello a cui si fa riferimento.

L'organo amministrativo della Società, acquisita la approvazione da parte del C.d.A. dell'Azienda speciale, sottopone quindi la relazione alla Assemblea della Società, che dovrà approvarla entro il 15 luglio dell'esercizio antecedente a quello a cui si fa riferimento.

La Relazione sulla Gestione, rappresenta il documento programmatico di riferimento per le scelte gestionali dell'organo amministrativo e degli organi tecnici o dirigenziali della società

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano (o in sua vece il Commissario ad acta) può richiedere in ogni momento all'organo amministrativo della Trisi Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società.

L'organo amministrativo, ove sulla base delle risultanze semestrali della gestione, rilevi un possibile scostamento degli effettivi costi e/o ricavi in misura superiore, su base annua, al 20% (venti per cento) rispetto a quanto previsto dalla

Relazione gestionale, è tenuto a convocare l'assemblea della società, che a sua volta trasmetterà le proprie deliberazioni al C.d.A. dell'Azienda Speciale controllante, che approverà le suddette differenze di costi e/o ricavi nell'interesse della società potendo anche esprimere una delibera d'indirizzo di cui l'assemblea della controllata dovrà tener conto. Il mancato espletamento di tale compito può configurare giusta causa di revoca degli amministratori. Sempre ai fini del corretto esercizio del controllo analogo, verranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea della partecipante: compravendita di immobili o aziende o rami aziendali, operazioni economiche superiori ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).

Almeno l'ottanta per cento del fatturato della Società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

Articolo 23 **Amministrazione**

La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico o, nel rispetto della normativa in materia e previa motivata deliberazione di indirizzo da parte del Consiglio comunale del Comune di Montesilvano, d'intesa con il C.d.A. dell'Azienda speciale, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri.

Nella scelta degli amministratori, si osservano, ove compatibili, le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, l'art. 11 D. Lgs. 175/2016 e i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251, sulla parità di accesso.

L'Amministratore Unico è individuato nella persona del Direttore dell'Azienda speciale ovvero tra i dipendenti inquadrati nella categoria dell'Azienda speciale, purché in possesso dei prescritti requisiti di legge.

L'Amministratore unico ovvero il C.d.A. è nominato e revocato dall'Assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito in fase di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono revocabili, in qualunque momento, anche senza giusta causa.

Nel caso di nomina di un Consiglio di amministrazione e di pluralità dei soci, spetta all'Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano la nomina di un numero maggioritario di amministratori.

Nel caso di composizione collegiale, qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dall'Assemblea, alla loro sostituzione provvedono, se possibile, gli altri amministratori nominati dall'Assemblea. I sostituti durano in carica fino all'adunanza assembleare successiva.

Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la sostituzione degli amministratori avviene nel rispetto di quanto previsto dalla sopra indicata normativa inclusa la legge n. 120/2011 e dal relativo Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).

Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire le medesime cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, che operino nell'ambito delle federazioni sportive o nelle discipline alle quali è associata la Società se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito delle medesime discipline facente capo a un ente di

promozione sportiva, in conformità a quanto disposto dal comma 18 bis dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Gli amministratori che siano destinatari di provvedimenti disciplinari degli organi delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di promozione sportiva per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, decadono dalla carica e per tutto il tempo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali. Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Qualora si opti per un Consiglio di Amministrazione il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente, un Vicepresidente (con esclusiva funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi) e un Segretario; possono essere attribuite deleghe di gestione a un solo amministratore da parte del Consiglio di Amministrazione, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) consiglieri.

La convocazione compete al Presidente ed è effettuata mediante avviso a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, spedito con messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione e, in caso di comprovata urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Le sedute del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Articolo 24

Poteri dell'organo Amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della società senza eccezione di sorta, tra cui anche la stesura del regolamento interno, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salve le limitazioni dei poteri che possono essere indicate all'atto della nomina e salve le decisioni che spettano per legge ai soci.

L'Organo Amministrativo è tenuto a predisporre tutti i programmi previsti dalla vigente normativa, anche con riferimento alla valutazione del rischio aziendale e a informarne l'Assemblea. La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- in caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, al Presidente,
- in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo.

Articolo 25

Rappresentanza

La rappresentanza legale generale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove nominato. La rappresentanza della società potrà essere attribuita anche a singoli consiglieri delegati, a direttori, a institori e a procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta esclusivamente il compenso statuito dall'Assemblea nei limiti previsti per le società pubbliche e il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio secondo specifico regolamento che dovrà essere approvato dall'Assemblea. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere indennità o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; sono fatti salvi gli ulteriori divieti e le eccezioni di cui alla normativa in materia di società pubbliche.

Articolo 27 **Organo di controllo**

La Società è tenuta alla nomina un Organo di controllo ovvero un revisore legale dei conti, secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale.

L'Assemblea delibera di quale soggetto dotarsi e ne fissa la retribuzione dei membri nei limiti previsti dalla legge per le società pubbliche.

In particolare, l'Assemblea delibera:

- se l'Organo di controllo debba svolgere anche la revisione legale dei conti;
- se l'Organo di controllo debba essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale (ove ammesso dalla legge), che dovranno comunque essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. All'Organo di controllo e al revisore si applicano, per quanto sopra non disposto, le norme sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Nel caso in cui la revisione legale non sia affidata all'Organo di controllo, l'attività di revisione legale è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo riferisce con cadenza semestrale (e, comunque, sono fatti salvi diversi termini di legge) direttamente ai soci sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione della Società.

Articolo 28 **Bilancio e Utili**

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré). Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio di esercizio previsto dalle vigenti norme. L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio, fatta salva la destinazione del 5% (cinque per cento) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Gli utili non distribuiti e non accantonati a riserva legale dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2, inclusi investimenti sugli impianti affidati in gestione o concessione.

Articolo 29 **Atleti dilettanti**

La società potrà ammettere il tesseramento degli atleti dilettanti, sia agonisti

che non agonisti/amatori (d'ora in avanti: atleti), comunque tesserati presso la Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva, cui delibererà di affiliarsi e del quale riconosce la giurisdizione sportiva, impegnandosi altresì a pagare le quote di tesseramento federali. La società potrà ammettere anche atleti non soci e non tesserati per conto della stessa, ma tesserati per conto di altra associazione o società sportiva dilettantistica affiliata alla medesima Federazione Sportiva nazionale o Ente di Promozione Sportiva della società, a frequentare, in tutto o in parte, gli impianti sportivi della società, o nella disponibilità della stessa, nel rispetto delle norme comportamentali stabilite dai regolamenti interni. Il tesseramento degli atleti varrà per un periodo non superiore ad un anno agonistico ovvero per il diverso periodo previsto dai regolamenti federali, e potrà essere successivamente rinnovata, di anno in anno. Per quanto concerne gli atleti minorenni, i genitori o chi ne fa legalmente le veci, rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti della società e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dello stesso.

Articolo 30 Tesserati/Affiliati

Si intendono Tesserati o Affiliati i soggetti, non soci, ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi della società, al fine di praticare e partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all'oggetto sociale; i tesserati dovranno essere in possesso di idoneo tesseramento presso una delle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportive cui la società è affiliata. È altresì ammesso l'uso delle strutture sportive a tesserati di altre associazioni, circoli o associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate alle medesime organizzazioni nazionali cui è iscritta la società. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture sportive della società, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato con deliberazione dell'organo amministrativo. Condizione indispensabile per essere affiliato alla società è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Per ottenere l'ammissione ogni aspirante affiliato dovrà presentare apposita domanda alla società, che potrà essere sostituita dalla richiesta di tesseramento alla Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva alle quali la società è affiliata e varrà per un periodo non superiore ad un anno agonistico ovvero per il diverso periodo previsto dai regolamenti federali, e potrà essere successivamente rinnovata, di anno in anno. Per gli aspiranti tesserati minori di età la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della società e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minore.

Articolo 31 Quote e contributi

Sia gli atleti dilettanti che tesserati sono tenuti a corrispondere una quota di affiliazione per la Federazione o l'Ente di promozione sportiva e deve essere versata in via anticipata ed essa non è trasmissibile, neppure a causa di morte, né rivalutabile. Inoltre, sono tenuti a corrispondere un contributo di partecipazione all'attività sportiva esercitata nella misura che sarà determinata annualmente dall'organo amministrativo. Sia gli atleti dilettanti che tesserati non in regola con il pagamento delle rispettive quote annuali o del contributo di partecipazione all'attività sportiva non potranno esercitare i diritti spettantigli come tali né utilizzare le strutture della società.

Articolo 32

Scioglimento

La società si scioglie per le cause indicate all'articolo 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge. Lo scioglimento della società è deliberato dall'assemblea dei soci con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. In caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla sostituzione dei Liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi. La rappresentanza della società spetterà al liquidatore.

Il residuo attivo che risultasse dovrà essere devoluto a fini sportivi, specie caratterizzati da pubblica utilità e rilievo sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione consentita dalla legge. In via preferenziale, il patrimonio andrà devoluto a soggetti, anche pubblici ed ivi compresa l'Azienda speciale di Montesilvano, qualora svolga già attività di pubblico interesse in tal senso, che perseguono o favoriscono, sul territorio del Comune di Montesilvano, la promozione della pratica sportiva come mezzo di integrazione sociale, con particolare riguardo alle discipline paralimpiche o comunque alla pratica dello sport da parte di soggetti diversamente abili.

Articolo 33

Clausola compromissoria

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno di competenza dell'Autorità giudiziale del Foro di Pescara.

I soci, i tesserati e gli aderenti si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere con la società ovvero tra i medesimi in relazione alle attività sportive svolte della società o allo svolgimento del rapporto societario (vincolo di giustizia). Le controversie in materia sportiva sono sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale come previsto dalle Federazioni sportive nazionali alle quali la società intenderà affiliarsi (clausola compromissoria). Il presente comma è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia, fatte salve norme inderogabili e prevalenti connesse alla natura della società e/o del socio.

Resta comunque inteso che per eventuali iniziative giudiziarie da proporsi necessariamente di fronte ad autorità ordinarie, il foro competente è esclusivamente quello della sede della Società.

Articolo 34

Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività nonché per disciplinare i criteri e le regole dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, il presente Statuto potrà essere integrato da appositi regolamenti. Detti regolamenti ed eventuali altri che occorressero nell'interesse della società saranno predisposti dall'organo di amministrazione.

Articolo 35

Norme Generali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme dettate dal Codice civile e dalle leggi, anche speciali, nonché dalle norme e direttive del CONI, dagli Statuti e Regolamenti delle federazioni sportive o Ente di

promozione sportiva a cui la società è affiliata.

L'organo amministrativo provvede alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., che è obbligatoria, definendo nell'atto di nomina le modalità di svolgimento dell'incarico, la scadenza, le responsabilità e le relative sanzioni a suo carico, approvate dall'organo di gestione

Si richiede la esenzione dal pagamento dalla imposta di bollo (art. 27 bis Tabella Allegato B).

E richiesto io notaio

ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo dichiara conforme alla volontà espressami lo approva e con me lo sottoscrive in fondo e a margine dei fogli intermedi, essendo le ore dieci e trenta.

Questo atto consta di quattro fogli pagine quindici e quanto di questa scritto da me notaio in parte di pugno e in parte con mezzo meccanico.

Firmato: DONATELLI Eros, Marco Faieta notaio